



REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE

SISTEMA REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Approvata dal Consiglio regionale

nella seduta del 18 dicembre 2025

**Si assegna il numero 51
della serie delle leggi regionali
dell'anno 2025**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 *(Oggetto e finalità)*

1. La presente legge disciplina il sistema regionale della formazione professionale in coerenza con le strategie dell'Unione Europea per lo sviluppo delle risorse umane, concorrendo a garantire la crescita dell'identità personale e sociale delle persone.

2. La Regione riconosce il ruolo della formazione professionale, quale servizio di interesse generale volto alla diffusione delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per il primo inserimento, la qualificazione, la riqualificazione, la specializzazione, l'aggiornamento e il perfezionamento dei lavoratori in un quadro di apprendimento permanente.

3. Per le finalità di cui al comma 2, la Regione pone in essere azioni per:

- a) potenziare il livello di apprendimento e incrementare la partecipazione dei giovani, delle donne, degli adulti non qualificati e delle persone in condizione di vulnerabilità economica ai percorsi formativi correlati, contrastando al contempo l'analfabetismo e l'abbandono scolastico;
- b) garantire servizi di orientamento e informazione volti a facilitare la scelta dei percorsi di istruzione, formazione e sviluppo professionale;
- c) rafforzare l'inclusione attiva dei soggetti a rischio di esclusione sociale e lavorativa;
- d) assicurare l'inclusione attiva dei soggetti svantaggiati e delle persone con disabilità prevedendo specifici percorsi di orientamento permanente e formazione professionale;
- e) incentivare la cooperazione tra le istituzioni scolastiche e gli enti di formazione, anche in collaborazione con il sistema delle imprese, nonché progetti e interventi per lo sviluppo di specifiche figure professionali, mediante modalità innovative di comunicazione e integrazione.

Titolo II Sistema regionale della formazione professionale

Art. 2 *(Sistema regionale della formazione professionale)*

1. Il sistema regionale della formazione professionale è così articolato:

- a) percorsi formativi per l'assolvimento del diritto-dovere nell'istruzione e formazione professionale (IeFP);
- b) percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e di istruzione tecnologica superiore (ITS Academy);
- c) percorsi formativi per l'apprendistato;
- d) altri percorsi di formazione superiore e di alta formazione;
- e) percorsi di formazione continua e permanente;
- f) percorsi di formazione per soggetti svantaggiati;
- g) percorsi di formazione per l'accesso a specifiche professioni e ad attività economiche e produttive in relazione alla formazione regolamentata da specifiche norme comunitarie, nazionali e regionali;
- h) percorsi formativi relativi alle qualificazioni del repertorio regionale delle qualificazioni e delle competenze;
- i) azioni di mobilità transnazionale;
- j) tirocini estivi di orientamento.

2. La Regione, al fine di conciliare tempi di vita e di lavoro, promuove, altresì, modelli di apprendimento a distanza (FAD), attraverso l'utilizzo di apposite piattaforme digitali.

Art. 3

(Soggetti attuatori della formazione professionale)

1. I percorsi di formazione professionale possono essere attuati solo dagli organismi, pubblici o privati, in possesso dell'accreditamento rilasciato dalla Regione Calabria.
2. Non sono soggetti all'accreditamento:
 - a) le aziende, per le attività di stage e tirocinio che si svolgono presso di esse;
 - b) le strutture che svolgono attività di supporto tecnico e amministrativo alle amministrazioni competenti nel settore della formazione;
 - c) le strutture che prestano servizi configurabili come azioni di assistenza tecnica;
 - d) le istituzioni scolastiche e le università, per le attività di orientamento rivolte ai propri studenti;
 - e) le istituzioni scolastiche e le università, per tutti i casi in cui non sia previsto l'accreditamento in base alla normativa nazionale;
 - f) i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono direttamente attività formative per il proprio personale;
 - g) gli istituti scolastici e i centri provinciali per l'educazione degli adulti che, previo accordo con la Regione, svolgono attività di supporto tecnico e amministrativo per la realizzazione e lo svolgimento dell'esame di certificazione delle competenze.
3. La Giunta regionale approva le linee guida per l'accreditamento degli organismi di formazione e orientamento professionale.

Art. 4

(Istruzione e formazione professionale)

1. I percorsi di istruzione e formazione professionale sono finalizzati a garantire l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione professionale e sono attuati nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 53 (Disciplina del Sistema Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale).

Art. 5

(Formazione tecnica superiore e alta formazione)

1. Nel rispetto della normativa statale e dei livelli essenziali delle prestazioni, la Regione promuove, anche in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2, lettere p) e q), della legge regionale 28 giugno 2023, n. 25 (Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente), un'offerta di formazione tecnica superiore di ITS Academy e IFTS ampia e diversificata, in grado di sostenere lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo e di contribuire alla diffusione della cultura tecnica, tecnologica, scientifica e professionale, rispondente ai parametri europei di qualificazione delle competenze delle persone, in particolare dei giovani.
2. La Regione può concorrere alla definizione di un'offerta formativa terziaria, mediante intese, anche di livello nazionale, con gli atenei e il sistema della ricerca, in modo tale da rispondere al bisogno dinamico delle competenze del mondo del lavoro e del sistema economico produttivo regionale, ovvero mediante adesione alla filiera formativa tecnologica di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 2024, n. 121 (Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale). A tal fine, la Regione, nei limiti delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, sostiene la progettazione e la realizzazione di percorsi rivolti sia a disoccupati

sia a occupati, che si concludono o mediante il conseguimento di titoli previsti dagli ordinamenti accademici o di competenze per attività di ricerca.

Art. 6

(Formazione continua e permanente)

1. La Regione promuove, nei limiti delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, le attività formative finalizzate a rafforzare l'adattabilità dei lavoratori, la mobilità professionale e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro attraverso l'acquisizione di nuove competenze professionali o l'aggiornamento di quelle possedute, anche mediante la rete regionale di cui all'articolo 29 della l.r.25/2023.
2. Le attività di formazione continua sono destinate:
 - a) ai lavoratori occupati;
 - b) ai dipendenti o agli inquadrati secondo le tipologie contrattuali previste dalla vigente normativa, compresi gli apprendisti;
 - c) ai lavoratori autonomi;
 - d) ai soci lavoratori di cooperative di lavoro;
 - e) ai coadiuvanti e ai titolari d'impresa.
3. Rientra nella formazione continua la formazione finalizzata all'inserimento diretto nell'organico aziendale sulla base di accordi sindacali.
4. Le attività di formazione permanente sono rivolte a tutte le persone, indipendentemente dalla loro condizione occupazionale e dal titolo di studio, e sono finalizzate:
 - a) all'aggiornamento e alla qualificazione professionale;
 - b) alla specializzazione professionale;
 - c) all'innalzamento del livello culturale e di promozione della cittadinanza attiva;
 - d) al rafforzamento delle competenze chiave per l'apprendimento permanente;
 - e) allo sviluppo dell'imprenditorialità e alla creazione d'impresa;
 - f) alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
 - g) alla transizione verde e digitale.

Art. 7

(Formazione regolamentata)

1. La formazione regolamentata comprende i corsi obbligatori per l'accesso a specifiche professioni o attività economiche, disciplinati da normative comunitarie, nazionali o regionali.
2. Per la realizzazione delle attività formative e il rilascio di attestazioni valide ai fini di legge è necessaria l'autorizzazione rilasciata dall'Ente competente.

Art. 8

(Attività formative non finanziate)

1. Lo svolgimento di corsi di formazione professionale non finanziati dalla Regione deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente competente.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al ricorrere dei seguenti requisiti e condizioni:
 - a) svolgimento del corso da parte di un organismo accreditato;

- b) conformità del corso con lo standard di percorso formativo approvato dalla Regione e pubblicato nel repertorio regionale delle competenze;
- c) congruità della quota di partecipazione richiesta agli allievi rispetto ai costi medi degli interventi formativi pubblici dello stesso tipo o la quantificazione e la provenienza di finanziamenti diversi dalle rette degli allievi;
- d) controllo dell'Ente competente sulle attività formative.

Art. 9

(Mobilità transnazionale)

1. La Regione sostiene, nei limiti delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, attività di mobilità transnazionale, costituite da tirocini transnazionali, corsi di formazione transnazionali, visite di studio, tirocini curricolari, esperienze di lavoro aventi l'obiettivo di:
 - a) migliorare la conoscenza delle lingue straniere e le competenze professionali degli individui, nonché le competenze interculturali;
 - b) sviluppare la condivisione delle opportunità di formazione e di lavoro e favorire il miglioramento di competenze settoriali.

Art. 10

(Valorizzazione delle esperienze professionali e invecchiamento attivo)

1. La Regione, in un'ottica intergenerazionale e interculturale, valorizza le esperienze professionali e formative acquisite dalle persone nel corso della loro vita lavorativa e sostiene, nei limiti delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, l'invecchiamento attivo, consentendo ai lavoratori anziani di continuare a lavorare, anche mediante ricollocazione.

Art. 11

(Formazione per soggetti svantaggiati e per persone con disabilità)

1. La Regione promuove, nei limiti delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, interventi formativi mirati per i soggetti svantaggiati al fine di incrementare l'occupabilità e favorirne l'inclusione sociale, da attuare anche in maniera integrata con i servizi del lavoro e le politiche sociali.
2. La Regione, in conformità alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 32 (Norme per la promozione e lo sviluppo del diritto al lavoro delle persone con disabilità), promuove attività di orientamento, formazione, accompagnamento, tirocinio, riqualificazione e transizione al lavoro per le persone con disabilità, nei limiti delle risorse nazionali e comunitarie disponibili.

Art. 12

(Sistema regionale della certificazione delle competenze)

1. Il sistema regionale di certificazione delle competenze garantisce il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni professionali rilasciate a livello regionale e l'attuazione delle politiche regionali per l'apprendimento, nei limiti delle risorse nazionali e comunitarie disponibili.
2. Il sistema è attuato attraverso:
 - a) il repertorio regionale delle qualificazioni e delle competenze che declina gli standard professionali, formativi e di certificazione;
 - b) il sistema informativo di accesso e gestione integrato con il sistema informativo regionale del lavoro previsto dall'articolo 11 della l.r.25/2023.
3. La certificazione delle competenze può essere effettuata da:
 - a) ARPAL Calabria;

- b) organismi formativi accreditati in possesso degli specifici requisiti aggiuntivi previsti per l'erogazione del servizio;
 - c) soggetti accreditati per i servizi per il lavoro, in possesso dei requisiti aggiuntivi previsti per l'erogazione del servizio.
4. Le qualificazioni regionali afferenti al repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze), nonché quelle relative ad attività o professioni regolamentate, hanno validità su tutto il territorio nazionale.
5. Le qualificazioni di cui al presente articolo sono rilasciate dalla Regione, attraverso l'ARPAL Calabria, nel rispetto dei livelli essenziali di prestazione stabiliti dalla normativa statale vigente:
- a) in esito ad apprendimento formale, attraverso la certificazione delle competenze;
 - b) in esito ad apprendimenti non formali e informali a seguito di un processo di individuazione e validazione, seguito dalla certificazione.
6. Il sistema formativo regionale è orientato a riconoscere la formazione espletata in contesti di lavoro (work-based learning), anche in percorsi formativi brevi (micro-credenziali/micro-qualificazioni), con particolare attenzione ai settori chiave della crescita intelligente e sostenibile, tra i quali la green economy, la blue economy e l'innovazione tecnologica.
7. Il sistema formativo regionale garantisce in esito a percorsi formativi, anche brevi, la messa in trasparenza delle competenze acquisite secondo schemi (incluse micro-credenziali/micro-qualificazioni) che evidenzino:
- a) le competenze specifiche acquisite;
 - b) la durata del percorso formativo;
 - c) il livello di qualificazione raggiunto;
 - d) l'eventuale riconoscibilità nell'ambito del sistema regionale delle qualifiche ottenute.
8. La certificazione finale delle competenze viene rilasciata da specifiche commissioni che operano nel pieno rispetto dei principi di terzietà, indipendenza e oggettività del processo valutativo. La composizione di tali commissioni è definita con apposito provvedimento del dipartimento competente in materia di formazione professionale.

Art. 13

(Orientamento permanente)

1. La Regione, anche sulla base degli indirizzi ministeriali di cui alle linee guida sull'apprendimento permanente, nei limiti delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, favorisce azioni finalizzate a garantire il diritto all'orientamento lungo tutto l'arco della vita per sostenere il pieno sviluppo delle potenzialità individuali nelle attività formative e professionali, l'acquisizione di una mentalità creativa, innovativa e imprenditoriale, una maggiore mobilità dei giovani e una più ampia inclusione delle persone svantaggiate.
2. Gli interventi e i servizi per l'orientamento si realizzano con il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati che attuano le politiche dell'educazione, dell'istruzione, della formazione e del lavoro, anche attraverso le reti territoriali di cui all'articolo 4, comma 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) e l'integrazione tra i sistemi, in raccordo con i centri per l'impiego.

Art. 14
(Tirocini estivi di orientamento)

1. Nell'offerta regionale, nei limiti delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, sono inseriti i tirocini estivi di orientamento, della durata massima di tre mesi, da svolgersi durante la sospensione estiva delle attività didattiche con finalità orientative e di addestramento pratico.
2. I tirocini estivi sono rivolti a soggetti regolarmente iscritti a un corso di laurea o post-laurea, o a un ciclo di studi di istruzione secondaria di secondo grado o di formazione professionale, in coerenza e in continuità con i percorsi di studio e formativi frequentati.
3. Il dipartimento competente in materia di formazione stabilisce le modalità e i limiti di attivazione dei tirocini estivi di orientamento.
4. Gli esiti delle attività dei tirocini estivi di orientamento sono oggetto di monitoraggio.

Titolo III
Governance e strumenti di programmazione del sistema formativo

Art. 15
(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita funzioni di indirizzo e coordinamento, programmazione, pianificazione, monitoraggio, valutazione dei servizi e degli interventi di orientamento permanente e formazione professionale.

Art. 16
(Funzioni della Città metropolitana di Reggio Calabria)

2. La Città metropolitana di Reggio Calabria, nell'ambito territoriale metropolitano di propria competenza, esercita le seguenti funzioni in materia di formazione professionale:
 - a) attuazione di interventi del Piano triennale di cui all'articolo 17;
 - b) programmazione e promozione di attività volte alla qualificazione, riqualificazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento dei lavoratori;
 - c) attività di studio, ricerca e documentazione in materia di formazione professionale;
 - d) adempimenti amministrativi per l'utilizzo dei fondi assegnati per le attività formative;
 - e) controlli e vigilanza sulle attività formative.

Art. 17
*(Piano triennale delle politiche per la formazione professionale
e l'orientamento permanente)*

1. La programmazione della formazione professionale e dell'orientamento permanente regionale è orientata:
 - a) all'analisi dei fabbisogni formativi e delle competenze maggiormente richieste nel mercato del lavoro regionale, con particolare attenzione alle aree in cui si verifica il maggiore disallineamento tra domanda e offerta di competenze (skills mismatch). Le risultanze delle analisi costituiscono progressivamente la base per la programmazione dei percorsi formativi, dando priorità alle aree con maggiore disallineamento tra domanda e offerta di competenze (skills mismatch) e coinvolgendo le parti sociali ed economiche, anche attraverso la promozione di patti per le competenze;
 - b) a valorizzare gli esiti delle indagini sui fenomeni e sull'andamento del mercato del lavoro regionale e ad introdurre specifiche misure di accompagnamento per

facilitare l'accesso ai percorsi formativi da parte dei soggetti più vulnerabili e a rischio di esclusione dal mercato del lavoro;

- c) all'implementazione di metodologie e strumenti più avanzati per l'analisi del mercato del lavoro (labour market intelligence), anche attraverso l'elaborazione di stime sui risultati socio-occupazionali previsti derivanti dall'attività formativa;
- d) a promuovere percorsi formativi finalizzati all'acquisizione di competenze con particolare attenzione ai settori chiave della crescita intelligente e sostenibile, tra i quali la green economy, la blue economy e l'innovazione tecnologica, prevedendo negli avvisi e bandi anche i risultati occupazionali stimati;
- e) promuovere l'introduzione di strumenti premiali e meccanismi volti a incoraggiare un maggiore coinvolgimento del settore privato in attività progettuali e formative che prevedano la partecipazione di soggetti privati.

2. La Giunta regionale, sentite le parti sociali, approva, nei limiti delle risorse nazionali e comunitarie disponibili individuate all'interno del PAR, entro il 30 novembre dell'anno precedente il triennio di riferimento, il Piano strategico triennale per la formazione professionale e l'orientamento permanente, in coerenza con quanto stabilito all'articolo 3 della l.r.25/2023 e sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio sul mercato del lavoro di cui agli articoli 10 e 11 della l.r.25/2023.

3. Il Piano di cui al comma 2 definisce:

- a) gli obiettivi da perseguire e le modalità di monitoraggio e valutazione;
- b) le strategie di intervento, in linea con i fondi europei e la programmazione regionale, adattandole ai diversi territori e settori economici, sulla base delle esigenze espresse dal mercato del lavoro e privilegiando quelle in cui si verifica il maggiore disallineamento di competenze;
- c) le risorse disponibili di origine europea e statale e i principi di collegamento con le politiche di competitività e coesione sociale;
- d) le linee di intervento, in raccordo con le politiche dell'istruzione, le politiche giovanili, le politiche per la competitività, la ricerca e l'innovazione, la strategia per lo sviluppo delle competenze.

Art. 18

(Controlli sulle attività formative)

1. La Regione e la Città Metropolitana di Reggio Calabria nell'ambito territoriale metropolitano di propria competenza effettuano i controlli, anche a campione e in loco, sulle attività formative erogate dagli organismi formativi, verificando:

- a) la conformità dei percorsi agli standard formativi;
- b) la conformità delle attività formative alle disposizioni nazionali e regionali in materia;
- c) la corretta gestione delle risorse finanziarie.

2. Le modalità di controllo e le sanzioni conseguenti alle irregolarità riscontrate nell'erogazione delle attività formative sono disciplinate dalla Regione, sentita la Città Metropolitana di Reggio Calabria, nelle linee guida regionali per l'accreditamento.

Art. 19

(Monitoraggio e valutazione)

1. Al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza delle politiche nel campo dell'orientamento e della formazione professionale, la Regione adotta:

- a) un sistema di valutazione ex ante finalizzato a stimare, in fase pre-implementativa, la pertinenza e l'efficacia dell'offerta formativa verificando la rispondenza ai fabbisogni del mercato del lavoro e alle esigenze dell'utenza;

- b) un sistema di monitoraggio costante dei processi e di valutazione ex post dei risultati, esteso anche alla formazione continua, inclusa la formazione gestita dai Fondi paritetici interprofessionali.

2. I principali indicatori per il monitoraggio sono:

- a) indicatori di impatto sull'occupazione;
- b) indicatori di sviluppo economico locale;
- c) indicatori di efficienza dei servizi per valutare la performance operativa dei percorsi e dei servizi di orientamento e formazione;
- d) indicatori di soddisfazione degli utenti.

Titolo IV Disposizioni finali

Art. 20 *(Modalità attuative)*

1. Entro 180 giorni sono adottati o adeguati i provvedimenti di attuazione alla presente legge.

Art. 21 *(Copertura finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle risorse autonome del bilancio regionale.

Art. 22 *(Abrogazioni)*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate:
 - a) la legge regionale 19 aprile 1985, n. 18 (Ordinamento della formazione professionale in Calabria);
 - b) gli articoli 23 e 30 della l.r.25/2023;
 - c) gli articoli 134, 135, 136, 137, 138 commi 8 e 9, 141 della Legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 (Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali).

Art. 23 *(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro

OCCHIUTO